

913 17 DIC. 2008 *M*

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione relativo alla gestione del Fondo rotativo per le PMI settore Turismo, art. 67 della L.R. 27/2006, come modificato dall'art. 27 della L.R. 26/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione economico finanziaria e Partecipazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18.02.2002, n. 6, e successive modifiche recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 06.09.2002 n. 1 e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTO l'art. 67 della L.R. 27/2006, come modificato dall'art. 27 della L.R. 26/2007, che prevede l'istituzione di un "Fondo rotativo per le PMI", al fine di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la cui gestione è affidata in base ad apposita convenzione alla "Agenzia regionale per gli interventi e lo sviluppo del Lazio S.p.a." di seguito denominata "Sviluppo Lazio S.p.a."

VISTA la DGR n. 382 del 23/05/08 di approvazione dello schema di Convenzione relativa alla gestione del Fondo rotativo per le PMI di cui all'art. 67 della L.R. 27/2006 come modificato dall'art. 27 della L.R. 26/2007;

CONSIDERATO che per la concessione dei finanziamenti di cui al "Fondo rotativo per le PMI" settore Turismo, è stato istituito l'apposito capitolo n. B44517 del bilancio regionale esercizio finanziario 2008, con la dotazione di € 4.000.000,00

VISTO lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a., relativo al piano degli interventi finalizzato alla promozione dello sviluppo delle PMI del settore turistico alberghiero ed extralberghiero, allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;

VISTO l'allegato A allo schema di convenzione suddetto, riguardante i criteri generali e le modalità per la concessione dei finanziamenti relativamente al Fondo rotativo per le PMI Turismo;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;


all'unanimità



9 13 17 DIC. 2008 *Bz*

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.a., relativo al piano degli interventi finalizzato alla promozione dello sviluppo delle PMI del settore turistico alberghiero ed extralberghiero, allegato, quale parte integrante, alla presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato A allo schema di convenzione di cui al precedente art.1, riguardante i criteri generali e le modalità per la concessione dei finanziamenti relativamente al Fondo rotativo per le PMI Turismo.




convenzione
Sviluppo Lazio.doc



Allegato A.doc

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS


ROMA 19 DIC. 2008





SCHEMA DI CONVENZIONE

Articolo 67, comma 4 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, recante “*Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007 (art. 11, L.r. 20 novembre 2001, n. 25)*” e successive modificazioni. “Fondo rotativo per le PMI – Turismo”.



TRA

La Regione Lazio (di seguito denominata Regione), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata da _____ nato a _____ il _____ / _____ / _____ C.F. _____ in esecuzione della Delibera n. ____ del _____ / _____ / _____;

E


Sviluppo Lazio s.p.a. - Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio – (di seguito definita Sviluppo Lazio S.p.a.) con sede legale in Roma, Via Vincenzo Bellini, n. 22 C.F. e P.I. 05950941004, rappresentata dal Prof. Giancarlo Elia Valori, nato a Meolo (VE), il 27/01/1940.

PREMESSO


che Sviluppo Lazio S.p.a. è stata individuata dall’art. 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (“*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1999*”) quale strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori economici del Lazio;

- che l’articolo 67, comma 1 della l.r. 27/2006 e successive modificazioni ha istituito il “Fondo rotativo per le PMI”, al fine di razionalizzare il complesso degli interventi regionali in materia di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese;
- che ai sensi del suddetto articolo 67, comma 1, della medesima legge, la gestione del Fondo rotativo per le PMI è affidata a Sviluppo Lazio S.p.a.;





- che, a tal fine, Sviluppo Lazio S.p.a. e la Regione hanno stipulato apposita convenzione come previsto dall'articolo 67, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 23 maggio 2008;



che ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 del citato articolo il fondo rotativo per le PMI si articola in fondi settoriali, da attivarsi attraverso specifiche convenzioni integrative con Sviluppo Lazio S.p.a., stipulate dai direttori regionali competenti per materia, previa approvazione da parte della Giunta regionale, con propria deliberazione, dello schema di convenzione;

CONSIDERATO

- che la convenzione approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 23 maggio 2008 stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo rotativo PMI e dei fondi settoriali in cui lo stesso può articolarsi. Ad integrazione e modifica della stessa.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con valore di patto contrattuale.

Art. 2

(Oggetto)

La presente convenzione disciplina gli ambiti di applicazione e di utilizzo del "Fondo rotativo per le PMI – Turismo" e disciplina altresì l'attività di Sviluppo Lazio S.p.a. quale soggetto gestore del fondo stesso, come previsto dall'art. 67 della l.r. 27/2006, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità contenuti nell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n.....del


Art. 3
(Finalità del fondo)



“Fondo rotativo per le PMI – Turismo”, alla cui copertura si provvede mediante il capitolo B 44517 del bilancio regionale, è destinato a promuovere lo sviluppo e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale turistico regionale come definito ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. ____ del ____ concernente criteri generali e modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al fondo settoriale denominato “Fondo rotativo per le PMI- Turismo”.

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare dei finanziamenti le Piccole e Medie imprese turistiche così come definite dall'art. 21 L.R. 13/07, in forma singola o associata, con sede operativa nel territorio della Regione Lazio, in possesso dei requisiti dimensionali previsti dal D.M. Attività Produttive del 18 aprile 2005 e che realizzino l'investimento sul territorio della Regione Lazio.




Art. 5
(Agevolazioni)

L'agevolazione viene concessa tramite finanziamenti alle imprese regolata con provvista agevolata per il 50% a carico del fondo con finanziamento a tasso agevolato e per il restante 50% sotto forma di finanziamento ordinario concesso dalle banche.

Il finanziamento sarà di durata non superiore a 10 anni comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.

Il tasso di interesse applicato al beneficiario, per la quota di mutuo finanziata dal fondo, sarà pari allo 0,5% annuo; il tasso massimo applicabile alla quota restante terrà conto del merito creditizio del beneficiario e verrà specificato nella relativa “scheda prodotto” da sottoscrivere con le banche e intermediari finanziari convenzionati, così come previsto nella convenzione tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.a., che disciplina la gestione del “Fondo rotativo per le PMI”, ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 3 della l.r. 27/2006, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 23 maggio 2008.




Art. 6

(Compiti di Sviluppo Lazio S.p.a.)

Sviluppo Lazio S.p.a., soggetto gestore del presente fondo, in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 67 della l.r. 27/2006, svolge tutte le azioni previste per l'attuazione del fondo medesimo ed in particolare:

- a) predisporre tutti gli atti e le azioni necessarie all'avvio ed all'espletamento delle attività indicate nella legge relativamente alla stipula di convenzioni con banche o intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia individuati secondo procedure di evidenza pubblica;
- b) elaborare "schede prodotto" da sottoscrivere con le banche e intermediari finanziari convenzionati, nelle quali siano individuate modalità, condizioni e termini dei finanziamenti da concedere sulla base delle indicazioni e orientamenti regionali proposti dai singoli Assessorati competenti;
- c) eventualmente promuovere e divulgare, attraverso appositi mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la conoscenza della legge attivando, altresì, specifici servizi informativi in favore dei diversi soggetti richiedenti per la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi;
- d) coordinare i propri uffici e le loro articolazioni territoriali, i sistemi informativi ed il flusso documentale per l'attuazione degli interventi previsti;
- e) verificare attraverso un'istruttoria tecnica i progetti imprenditoriali presentati e trasmettere agli istituti di credito tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;
- f) conferire, sotto forma di provvista agevolata, le risorse attivate dai relativi fondi settoriali alle banche o agli intermediari finanziari individuati;
- g) gestire i rapporti con i soggetti beneficiari degli interventi;
- h) predisporre, entro il trimestre successivo alla chiusura di ogni esercizio, una relazione annuale che evidenzii gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il loro





valore complessivo da trasmettere al Direttore regionale Sviluppo Economico, Ricerca, innovazione e Turismo.

Art. 7

(Compensi per attività operativa)

I compensi per l'attività operativa relativi al "Fondo rotativo per le PMI – attività produttive", nonché per quanto previsto al punto c) dell'art.7, sono determinati annualmente nella scheda commessa del piano delle attività approvato a valere sul fondo di dotazione di cui all' articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (*"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17")*).

I rendimenti dovuti agli interessi maturati sulla giacenza dello stanziamento annuale del "Fondo rotativo per le PMI – Turismo" nonché i rendimenti, nella misura del tasso di interesse previsto per la provvista agevolata, maturati sull'ammontare degli importi erogati, sono riversati sul fondo di dotazione di cui all'art. 24 della l.r. 6/1999, a copertura parziale o totale dei compensi della scheda dell'anno successivo.




Art. 8

(Incasso, revoca e recupero crediti)


Le modalità di incasso, revoca e recupero crediti nonché le modalità di escussione saranno definite nelle apposite schede prodotte che ciascun Istituto di credito avrà sottoscritto.

Art. 9

(Rinvio)



Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla convenzione stipulata tra Sviluppo Lazio S.p.a. e la Regione, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 382 del 23 maggio 2008 che disciplina la gestione del "Fondo rotativo per le PMI" ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 3 della l.r. 27/2006, nonché all'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. ____ del ____, contenente criteri generali e modalità



per la concessione dei finanziamenti di cui al fondo settoriale denominato “Fondo rotativo per le PMI - Turismo”, che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 10

(Durata della convenzione)

La presente convenzione decorre dalla data di approvazione della medesima e resterà in vigore per tre anni e comunque fino al completamento delle attività connesse, salvo rinnovo. La convenzione sarà, soggetta agli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni disciplinanti la materia oggetto della convenzione stessa.

Art. 11

(Imposte di registro)

Le imposte di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di Sviluppo Lazio S.p.a..

Entrambe le parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi finanziari effettuati dalla Regioni a favore delle imprese e l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e successive disposizioni.



Art. 12

(Legge applicata e foro competente)

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

Il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse originarsi nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente atto è esclusivamente quello di Roma.




Roma, li _____

Per la Regione Lazio

Per Sviluppo Lazio S.p.A.





ALLEG. alla DELIB. N. 913 
DEL 17 DIC. 2008

ALLEGATO A

Criteri generali e modalità per la concessione dei finanziamenti previsti dall'articolo 67 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)" e successive modificazioni. "Fondo rotativo per le PMI – Turismo".

1. Ambito oggettivo

In attuazione dell'articolo 12 della legge 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e dell'articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 ("Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale") il presente atto individua i criteri generali e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al fondo settoriale per lo sviluppo delle attività turistiche, di seguito denominato "Fondo rotativo per le PMI – Turismo", in cui si articola il fondo rotativo per le PMI ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modificazioni. Tali criteri e modalità costituiscono, altresì, presupposto della convenzione integrativa di cui all'articolo 67, comma 4 della l.r. 27/2006 tra la Regione Lazio e l'Agenzia regionale per gli interventi e lo sviluppo del Lazio S.p.a., di seguito denominata "Sviluppo Lazio S.p.a."


2. Interventi e definizioni


Il piano degli interventi è finalizzato alla promozione dello sviluppo delle imprese turistiche in riferimento al settore turistico alberghiero ed extralberghiero connesso alla classificazione ATECO 2007 sezione I divisione 55, relativamente ai codici da 55.1 a 55.20.30, al codice 55.20.51 ad esclusione dell'attività di Bed & Breakfast, ai codici da 55.3 a 55.30.00.

Per imprese turistiche si intendono, ai sensi dell'Art. 21 della L.R. 13/2007, quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

3. Obiettivi prioritari

I finanziamenti degli interventi mediante l'impiego delle risorse previste dal "Fondo rotativo per le PMI – Turismo" sono concessi tenendo conto, tra l'altro, delle seguenti priorità regionali:

- 
- a) Incentivazione delle strutture ricettive alberghiere (alberghi, residenze turistico alberghiere, motels), extralberghiere (affittacamere, ostelli) e all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici) nei comuni circumlacuali, nei comuni interessati dalla navigabilità del Tevere di cui alla L. 266/97, nei comuni sul cui territorio è presente un'area di interesse naturalistico;
- b) Incentivazione degli interventi finalizzati all'ottenimento del marchio di qualità ecologica (ECOLABEL) realizzati da strutture alberghiere;
- c) Incentivazione di strutture ricettive di interesse storico di cui ai Regolamenti n. 16 e 17/2008 art. 3 (Residenze d'epoca);
- d) Incentivazione delle opere obbligatorie e di superamento delle barriere architettoniche nelle strutture ricettive;
- e) Incentivazione delle strutture ricettive nei comuni interessati dai percorsi del turismo religioso;
- f) Potenziamento delle strutture turistiche ubicate in località termali, quali alberghi termali, stabilimenti idroterapici e centri benessere.
- g) Potenziamento delle strutture turistiche ubicate nelle località interessate dalla balneazione marina.



Soggetti beneficiari


I beneficiari dei finanziamenti sono le imprese turistiche singole o associate con sede operativa nel territorio della Regione Lazio, in possesso dei requisiti dimensionali previsti dal D.M Attività Produttive del 18 aprile 2005 e che realizzino l'investimento sul territorio della Regione Lazio.


5. Agevolazioni

L'agevolazione viene concessa tramite provvista per il 50 % a carico del fondo con finanziamento a tasso agevolato e per il restante 50 % sotto forma di finanziamento ordinario concesso dalle banche.

Il finanziamento sarà di durata non superiore a 10 anni comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento.

Il tasso di interesse applicato al beneficiario, per la quota di mutuo finanziata dal fondo, sarà pari allo 0,5% annuo; il tasso massimo applicabile alla quota restante terrà conto del merito creditizio del beneficiario e verrà specificato nella relativa "scheda prodotto" da sottoscrivere con le banche e intermediari finanziari convenzionati, così come previsto nella convenzione tra la Regione e Sviluppo Lazio S.p.a., che disciplina la gestione del "Fondo rotativo per le PMI", ai sensi dell'articolo 67, commi 1 e 2 della l.r. 27/2006.





Procedura per il finanziamento degli interventi

Il finanziamento degli interventi realizzabili mediante i progetti agevolativi si accede attraverso la procedura valutativa a sportello.

A tal fine, con determinazione dirigenziale vengono approvati:

- a) gli avvisi pubblici;
- b) le relative schede- prodotto;
- c) i tempi e le procedure di attuazione dei singoli interventi.

Per la finalità di cui al presente paragrafo Sviluppo Lazio S.p.a. provvede a:


- a) ricevere le domande con i relativi progetti (la procedura informatica di accoglimento delle domande deve essere visibile anche presso gli uffici della Regione Lazio);
- b) accertare la sussistenza dei requisiti nonché verificare la completezza della documentazione richiesta;
- c) verificare l'ammissibilità degli investimenti;
- d) trasmettere i fascicoli dei progetti alla banca convenzionata per la valutazione del merito creditizio;
- e) trasmettere al Nucleo di Valutazione regionale appositamente costituito:
 - 1) l'elenco dei progetti che non hanno superato l'istruttoria formale, specificando i motivi della loro esclusione;
 - 2) l'elenco dei progetti che ritenuti ammissibili con le relative schede compilate;
- f) comunicare al beneficiario e alla competente struttura della Regione Lazio, a seguito della delibera bancaria, la concessione del finanziamento;
- g) erogare la provvista agevolata, per gli interventi deliberati positivamente, agli istituti di credito convenzionati.



7. Nucleo di valutazione regionale

Alla valutazione dei progetti provvede un nucleo di valutazione, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto:

- a) dal Direttore regionale al turismo o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) dal Direttore generale di Sviluppo Lazio S.p.a. o suo delegato;
- c) da uno o più funzionari della competente Struttura regionale;



Al presidente e ai componenti il nucleo non spetta alcun compenso per l'espletamento delle proprie funzioni, ad eccezione degli esperti designati dall'Assessore competente, qualora scelto tra soggetti esterni all'amministrazione.

Il nucleo di valutazione provvede a deliberare in ordine:

- a) all'indicazione dei soggetti contraenti e alla definizione delle reciproche obbligazioni;
- b) al piano progettuale definitivo;
- c) alle spese ammissibili;
- d) alla durata della concessione del finanziamento;
- e) all'entità del finanziamento.

8. Rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sul documento unico di regolarità contributiva.

I contributi per la gestione delle iniziative di cui al presente atto sono concessi in osservanza della normativa comunitaria vigente relativa agli aiuti di Stato e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 73 della l.r. 27/2006.

Per l'assegnazione delle agevolazioni di cui al paragrafo 5 destinate alla realizzazione degli interventi indicati al paragrafo 2, la Regione subordina l'accesso delle imprese a qualsiasi risorsa comunitaria, nazionale e regionale alla dimostrazione, all'atto della richiesta, dell'integrale applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di settore e alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ed individua un sistema premiante per le imprese che privilegino i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o attivino percorsi di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato o di tipo precario.

9. Riferimenti finanziari

Al finanziamento delle attività relative ai progetti agevolativi concorre il "Fondo rotativo per le PMI - Turismo", alla cui copertura si provvede mediante l'apposito capitolo B 45517 del bilancio regionale.

occupazi:

